



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE
REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL**

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325
Indirizzo Internet: www.figctaa.it
www.lnd.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: figctaa@figctaa.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°45 del 08/03/2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Comunicato Ufficiale n. 140 del 01/03/2012

140/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 17 Febbraio 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Luca FIORMONTE; Avv.Carlo GRECO; Dr. Paolo MAGRELLI; Avv.Davide PALLOTTINO; Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea TUMMIOLO/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 18/11/2011 il sig. Andrea TUMMIOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. Trento Calcio 1921, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr.accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. Trento Calcio 1921 al pagamento in favore del sig. Andrea TUMMIOLO, della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

...omissis...

5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GHIDINI/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 11/11/2011 il sig. Andrea GHIDINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. Trento Calcio 1921, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. Trento Calcio 1921 al pagamento in favore del sig. Andrea GHIDINI, della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2.2 Comunicato Ufficiale n. 141 del 01/03/2012**COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012****PRIMO TURNO****1) RISULTATI GARE DEL 29 FEBBRAIO 2012**

...omissis...

Girone B: MANZANESE - FERSINA PERGINESE 0 - 0

...omissis...

Sulla base dei risultati predetti, le Società BISCEGLIE 1913 D., FERSINA PERGINESE, S.E F. TORRES, TERMOLI C. 1920 e VERBANIA CALCIO accedono ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti e si aggiungono alle Società PISA S.C., SOVERATO V. e TOLENTINO, già qualificate.

In linea con quanto disposto dal C.U. N.4, pubblicato in data 1° luglio 2011, si riporta di seguito il programma dei quarti di finale, effettuato nei casi dovuti il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare:

mercoledì 7 marzo 2012 ore 14.30 - andata

VERBANIA CALCIO - FERSINA PERGINESE Campo "Carlo Pedrolì" – Verbania Intra (VB)

...omissis...

mercoledì 14 marzo 2012 ore 14.30 - ritorno

FERSINA PERGINESE - VERBANIA CALCIO Campo Comunale di Pergine Vals. (TN) sint

...omissis...

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig Antonio Sauro, nel corso della riunione del 1° marzo 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:

...omissis...

B) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA

SONCINI SIMONE (VERBANIA CALCIO) Espulso per doppia ammonizione.

...omissis...

C) CALCIATORI NON ESPULSI

...omissis...

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^A INFR)

BERTOLDI FABIO	FERSINA PERGINESE
FRENDO THOMAS	FERSINA PERGINESE

...omissis...

2.3 Comunicato Ufficiale n. 142 del 01/03/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C. U. n. 117/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI PROFESSIONISTI I^A E II^A DIVISIONE E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2011/2012, E PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2011/2012.

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A DEL 29/02/2012

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI PROFESSIONISTI I^A E II^A DIVISIONE E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2011/2012, E PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2011/2012.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, in considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le gare valevoli per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi 2010/2011 per le fasi eliminatorie nazionali delle Coppe Allievi Professionisti I[^] e II[^] Divisione e Giovanissimi Professionisti 2011/2012, per le fasi eliminatorie nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2011/2012;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2.4 Circolare n. 33 del 02/03/2012

Oggetto: Corretto adempimento degli obblighi fiscali delle società e associazioni della L.N.D.

Si rende necessario richiamare, ancora una volta, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a questa Lega, al rispetto degli adempimenti fiscali cui sono soggette.

Pervengono qui, infatti, sempre più numerose notizie di processi verbali di constatazione seguiti da accertamenti elevati a carico di nostre società che incorrono nella violazione di tali obblighi spesso più di natura formale che sostanziale, con conseguenze pesanti in termini di sanzioni.

Pertanto, anche nella considerazione che, nell'ambito della lotta all'evasione, lo stesso decreto fiscale approvato il 24 febbraio u.s., dà risalto alla necessità di controllare il terzo settore (Onlus, non profit, ecc.) del quale fanno parte anche le nostre società e che, però, il medesimo decreto induce, con il comma 1 dell'art. 2, la cd. "*remissione in bonis*", consistente nella possibilità di rimediare, in tempi opportuni, alla carenza di adempimenti formali, si riportano, di seguito, i principali obblighi cui sono tenute le nostre società, la cui omissione, spesso rilevata in sede di verifica da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Siae), comporta, giova ripeterlo, pesanti sanzioni e, se del caso la decadenza dalle disposizioni agevolative recate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Si suggerisce, comunque, ai rappresentanti legali ed agli addetti all'amministrazione delle nostre società di controllare soprattutto per gli anni precedenti, tenuto conto che l'esercizio chiuso al 30 giugno 2007 può essere oggetto di verifica e accertamento fino al 31 dicembre 2012, la correttezza dell'atto costitutivo, dello statuto, l'esistenza e la corretta redazione del libro dei soci, del libro assemblee, dei verbali assembleari e di approvazione dei rendiconti/bilanci, intervenendo, ove ancora legittimamente possibile, al loro adeguamento alla normativa.

A – OBBLIGHI CUI SOGGIACCONO TUTTE LE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1 – Redazione dell'atto costitutivo/Statuto, avente data certa, con atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Lo statuto deve contenere le clausole di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289/2002.

In particolare, si evidenzia l'obbligo dell'inserimento della parola **"dilettantistica"** nella denominazione sociale, l'obbligo dell'inserimento e del rispetto delle clausole della "mancanza del fine di lucro" e delle norme sull'ordinamento interno ispirato ai **principi di democrazia** e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le corrette modalità, a termini di Statuto, di convocazione delle assemblee e di approvazione dei rendiconti stessi da parte degli organi statutari (verbali del Consiglio Direttivo e Assemblee).

Si ricorda che il comma 18-ter del predetto art. 90 ha stabilito che le società e le associazioni sportive "possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 (aggiungendo la parola "dilettantistica") attraverso verbale di determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci"

- Tenuta e compilazione del libro soci aggiornato con le generalità dei soci usciti ed entrati fino alla data odierna;

- Tenuta del libro assemblee dove vanno riportati i verbali delle assemblee con la firma dei partecipanti alle assemblee stesse, le quali devono essere convocate a termini di statuto (con raccomandata A/R o a mano entro i termini statutari) e non con la semplice affissione nella bacheca della sede;

- Redazione e conservazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea degli associati.

Si riporta, a tale riguardo, lo stralcio di un processo verbale di constatazione nel quale viene affermato che *"non si desumono rispettate le clausole statutarie relative alla convocazione ed alle delibere dell'assemblea in quanto non vi è la sottoscrizione di alcun socio né la data certa del documento né si riscontra l'effettiva presenza di ciascun socio. Così operando il contribuente non ha realizzato alcuna forma di trasparenza nei confronti degli associati, violando palesemente lo spirito che necessariamente deve caratterizzare gli enti associativi.....con violazione del principio di democraticità ed effettiva partecipazione alla vita associativa"*.

E', poi, obbligatorio, all'inizio dell'attività, entro 30 giorni dalla data di costituzione la richiesta all'Agenzia delle entrate dell'attribuzione della partita IVA o del codice fiscale se l'ente svolgerà o svolge soltanto attività istituzionale e non commerciale.

2 – Iscrizione nel Registro CONI – Presentazione Modello EAS

La mancata iscrizione nel Registro CONI preclude il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, condizione indispensabile per il godimento delle agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico.

La mancata presentazione del Modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali di cui all'art. 148 TUIR (decommercializzazione di alcuni proventi).

3 – Tracciabilità dei pagamenti

Premesso che nulla vieta il prelievo in contanti sul c/c bancario della società/asd di qualsiasi somma di denaro, necessita, però, poi dimostrare che il denaro stesso è stato correttamente usato nei pagamenti in contanti (nei limiti di € 516,46), con la conservazione dei documenti di spesa (ricevute, scontrini, ecc.).

Infatti, sia i versamenti a favore delle società/asd che quelli da queste eseguiti, se superiori ad € 516,46, non possono essere effettuati in contanti ma soltanto tramite assegni di c/c bancari/postali non trasferibili ovvero secondo altre modalità idonee a consentire il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (ad es. carte di credito).

La violazione della disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

Se la violazione è commessa da soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 consegue, inoltre, la decadenza dai benefici recati dalla stessa legge n. 398 (ved.lett.B)

4 – Documentazione dei pagamenti a qualsiasi titolo effettuati (compensi a lavoratori dipendenti, autonomi, occasionali, giocatori, ecc.)

E' assolutamente necessario che i percettori delle suddette erogazioni rilascino fattura (se lavoratori autonomi) o ricevuta dalla quale risulti l'ammontare dell'importo percepito nonché l'indicazione del trattamento fiscale del compenso con l'evidenziazione dell'eventuale ritenuta.

I compensi a dilettanti, erogati ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, come è noto, sono esenti fino ad € 7.500, sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta IRPEF (23% e addiz. Regionale) per la parte che supera i 7.500 euro fino ad € 28.158,20 ed a ritenuta a titolo d'acconto IRPEF (23% e add. reg.) per l'importo che supera detta cifra.

I percipienti devono assolutamente rilasciare ricevuta datata e firmata, con in calce la dichiarazione di avere o no eventualmente percepito altri compensi allo stesso titolo da altri soggetti.

Tutti i compensi erogati dalla società/asd, ivi compresi quelli sotto i 7.500 euro, devono essere certificati al percipiente entro il 28 febbraio di ciascun anno e vanno riportati nel Modello 770 (sostituti di imposta) che deve essere annualmente prodotto in via telematica.

5 – Corretta fatturazione

Occorre, ancora una volta, ricordare che **la sovrapproduzione è perseguita penalmente.**

L'Agenzia delle entrate e la guardia di Finanza stanno conducendo controlli a tappeto per combattere l'evasione fiscale e, nello specifico, come è stato recentemente riportato da organi di stampa, la sola Guardia di Finanza denuncia ogni anno circa 5/6 mila persone che incorrono nel reato di emissione di fatture false o non rispondenti al vero.

Non è facile resistere alla forte tentazione di ricevere una somma di denaro in cambio di fattura per un importo notevolmente superiore a quello ricevuto, tuttavia è assolutamente importante che le società/asd, tentate a porre in essere un siffatto comportamento, conoscano le conseguenze cui vanno incontro.

Premesso che la sovrapproduzione è facilmente riscontrabile, mediante la tracciabilità dei pagamenti e la documentazione anche di quelli effettuati in contanti sotto i 516,46 euro, (vedere precedente punto 3) e che la stessa, peraltro, concretizza un beneficio soltanto per chi riceve la fattura alterata, emettere fatture false o alterate comporta la commissione del reato, di cui all'art. 8 del D.LGS. 10 marzo 2000, n. 74, il quale prevede la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** per chiunque rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è inferiore ad € 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la **reclusione da 6 mesi a due anni.**

A ciò, beninteso, va ad aggiungersi la rilevata irregolarità nella tenuta della contabilità con conseguenti accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e IVA, seguiti da pesanti sanzioni amministrative.

6 – Contabilità separata per l'attività commerciale svolta

Se i proventi commerciali derivanti da prestazioni di servizi, esclusi quindi quelli *decommercializzati*, superano, nell'esercizio finanziario, € 400.000, l'associazione è in contabilità ordinaria con il conseguente obbligo di tenuta dei libri giornale e inventario e dei prescritti libri IVA nonché della redazione del bilancio.

Se i proventi non superano il predetto importo di € 400.000, si è in contabilità semplificata con l'obbligo di tenuta e redazione dei registri IVA debitamente integrati per la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito soggetto a IRES e del valore imponibile IRAP.

Se i proventi non superano i 250.000 euro è possibile optare per la legge n. 398/91 (ved. Punto B).

La violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità separata comporta la disapplicazione della disciplina agevolativa a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

I soggetti in contabilità ordinaria o semplificata devono produrre le dichiarazioni UNICO/ENC, IRAP e IVA nonché effettuare i versamenti mensili/trimestrali IVA e quelli relativi all'IRES e IRAP.

B – OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E ASD CON PROVENTI NON SUPERIORI AD € 250.000 CHE OPTANO PER LA LEGGE N. 398/91

Oltre alla stretta osservazione dei precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, i soggetti che optano per la legge n. 398 del 16 dicembre 1991, avendone i requisiti, devono:

- non superare nell'esercizio finanziario l'importo di € 250.000 derivante da proventi commerciali, esclusi, quindi, i proventi cd. decommercializzati); il superamento del limite comporta l'automatica uscita dalla legge fin dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento;

- redigere il prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 che tiene luogo delle scritture contabili annotandovi i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali;

- determinare forfaitariamente l'IVA con detrazione del 10% dell'IVA incassata per i proventi di sponsorizzazione, di 1/3 per i proventi di diritti radio/TV e del 50% per tutti gli altri proventi compresi quelli da pubblicità;

- effettuare i versamenti trimestrali IVA

- emettere fatture per i proventi di sponsorizzazione, pubblicità e diritti radio/TV con esonero dall'emissione di fatture per altri proventi;

- conservare e numerare le fatture emesse senza obbligo di registrazione;

- registrare nel registro degli acquisti IVA le fatture ricevute;

- produrre la dichiarazione UNICO/ENC ai fini IRES e IRAP determinando il reddito IRES nella misura del 3% dei proventi conseguiti ed effettuare i versamenti relativi;

- redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge n. 133/1999 (decommercializzati fino ad € 51.645,69 nell'anno).

I soggetti che optano per la L. 398/91 sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA.

Assume notevole rilevanza la **corretta imputazione** dei proventi da sponsorizzazione e di quelli di pubblicità. Infatti, gli organi verificatori dell'amministrazione finanziaria spesso riconducono tra i proventi da sponsorizzazione anche taluni proventi considerati dall'associazione di pubblicità.

Costituisce oggetto di decadenza dai benefici della legge n. 398/91:

il superamento del limite nell'esercizio finanziario di € 250.000, al netto di IVA, di proventi commerciali tra i quali, si ripete, non vanno ricompresi i proventi cd. *decommercializzati*;

- la violazione delle norme statutarie (ved. Prec. Punto 1);

- la mancata iscrizione nel Registro CONI (ved. Prec. Punto 2);

- la violazione delle norme relative alla tracciabilità dei pagamenti (ved. prec. punto 3)

La decadenza della legge n. 398/91 comporta l'accertamento per:

- omessa dichiarazione IVA;

- applicazione IVA nei modi normali ma con l'impossibilità di detrarre l'IVA pagata sugli acquisti;

- determinazione dei redditi ai fini IRES e IRAP nei modi normali e non con l'applicazione del 3% sui proventi, tenendo peraltro conto che viene contestata la mancata tenuta dei libri contabili;

- infedele dichiarazione ai fini IRES, IRAP e insufficiente versamento delle medesime imposte;

- applicazione delle sanzioni (fino al 100% dell'imposta dovuta) conseguiti alle predette violazioni.

Infine, giova ricordare che è di questi giorni l'istituzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Monti, di una **task force** per combattere seriamente ed a fondo l'evasione.

Pertanto, a prescindere dal dovere che incombe a tutti i soggetti di osservare le leggi, comprese quelle tributarie, si richiama l'attenzione di tutte le nostre società e associazioni sulle surriportate conseguenze di una mancata o disattenta osservanza di quanto sopra evidenziato.

2.5 Circolare n. 34 del 06/03/2012

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 5 marzo 2012.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 5 - 2012

Oggetto: Conversione, con modificazioni, nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012 del decreto cd. "milleproroghe" n. 216/2011-

Nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 – S.O. n. 36/L – è stata pubblicata la legge n. 14 del 24 febbraio di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 – cd. "milleproroghe".

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le società e le associazioni destinatarie della presente Circolare.

-Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici (art. 2-bis)

Dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

-Ritenute sugli interessi di c/c e sui proventi da capitale (art. 29, comma 2)

Le ritenute sugli interessi e su ogni altro provento da capitale, stabilite nella misura del 20%, decorrono dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, nonché dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronto contro termine stipulato prima del 1° gennaio 2012.

-Chiusura partite IVA inattive (art. 29, comma 6)

E' prorogato al 31 marzo 2012 il termine per chiudere le partite IVA inattive da oltre tre anni con una sanzione ridotta di € 129 da versare con il Mod. F 24 con il codice tributo 8110, senza bisogno di presentare il modello AA7 o AA9 per dichiarare la cessazione.

-Presentazione mensile del Mod. 770 (art. 29, comma 7)

E' rinviata al 1° gennaio 2014 l'applicazione della disposizione che prevede la dichiarazione in via telematica mensile dei dati retributivi dei dipendenti (Mod. 770)

-Termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale regionale (art. 29, comma 14)

E' prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare le aliquote dell'addizionale regionale la cui aliquota base, in ogni caso, è dell'1,23%.

-Adempimenti e versamenti per le zone colpite da calamità (art. 29, commi 15 e 15-bis)

Sono prorogati al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari compresi quelli previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti interessati dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara, nella provincia di Genova e di Livorno nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera.

-Liti fiscali pendenti (art. 29, comma 16-bis)

Sono riaperti i termini per la chiusura delle liti pendenti di valore non superiore a € 20.000. Il termine, in precedenza fissato al 30 novembre 2011, è ora stabilito al 31 marzo 2012 (sabato) e quindi al successivo 2 aprile. Anche il termine in precedenza fissato al 1° maggio 2011 per considerare la lite pendente è stato spostato al 31 dicembre 2011. Per considerare la lite pendente è sufficiente che entro il 31 dicembre scorso sia stato presentato il ricorso all'Agenzia delle entrate a prescindere dalla costituzione in giudizio.

Per pagare l'importo dovuto per la chiusura della lite si deve usare il Mod. F24 con il codice tributo 8082. senza possibilità di compensazione. Per determinare il valore della lite si devono considerare solo le imposte; in caso di lite sulle sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni irrogate.

La chiusura della lite comporta il versamento € 150 se questa non supera € 2.000, altrimenti varia dal 10 al 50% a seconda dello stato della lite stessa.

2.6 Circolare n. 35 del 07/03/2012

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 6 marzo 2012.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 6 - 2012

Oggetto: Decreto cd. "fiscale" del 2 marzo 2012, n. 16-

E' stato pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo u.s., il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento dell'accertamento".

Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, 2 marzo 2012.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le società e associazioni destinatarie della presente Circolare.

-Rateizzazione dei debiti tributarî (art. 1)

L'art. 3-bis del D.Lgs.n.462/1997 stabiliva che in caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, si decadeva dal beneficio della rateazione. Detta disposizione è stata abrogata con il comma 1 dell'art. 1. Pertanto, è possibile, ora, richiedere, alla ricezione della cartella di pagamento, la rateizzazione.

E' previsto per il debitore: a) la possibilità di un piano di ammortamento a rate crescenti; b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima di due rate successive ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) dal momento della richiesta di rateazione è inibita la possibilità di adottare misure cautelari (ipoteca).

Inoltre, la presenza di una rateazione in corso non osta, come avveniva per il passato, alla partecipazione delle imprese ad una gara pubblica.

-Comunicazioni ed adempimenti formali (art. 2)

Con il comma 1 è introdotto il principio della cd. "remissione in bonis", consistente nella possibilità che viene concessa al contribuente di porre in essere, sempre che non sia intervenuta attività di accertamento, adempimenti di carattere formale (ad es. invio del Modello EAS, opzione L. 398/91, ecc.) la cui osservanza impedisce l'accesso a regimi fiscali speciali o a particolari benefici tributarî.

Il comma 2 prevede che, a partire dal 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011-UNICO 2012-, potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto tempestivamente gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, e avendo i requisiti necessari, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

In tali ipotesi è necessario provvedere tempestivamente alla regolarizzazione e nel contempo al pagamento di una sanzione prevista nella misura minima di € 258.

Il successivo comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione superiori ad € 3.000.

Viene, pertanto, stabilito che a prescindere da tale limite, gli operatori economici devono trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive e passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

In definitiva viene ripristinato l'obbligo dell'elenco dei clienti e fornitori.

La nuova disciplina scatta dal 1° gennaio 2012 ed è da ritenere che la novità debba riguardare anche gli elenchi dell'anno 2011 in scadenza il prossimo 30 aprile.

Resta immutata la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione per le operazioni superiori ad € 3.600, IVA compresa, effettuate senza obbligo di fattura.

Il comma 7 stabilisce che negli atti da presentare all'amministrazione finanziaria il domicilio fiscale deve essere indicato solo se richiesto dall'ufficio.

Il comma 8 stabilisce che le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti nei Paesi "black list", devono essere comunicate soltanto se di importo superiore ad € 500. Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2012 devono essere fatte entro il prossimo 31 marzo (sabato) e, quindi, entro il successivo 2 aprile.

Il comma 14 semplifica la procedura di cancellazione delle ipoteche non rinnovate.

-Facilitazioni ad imprese e contribuenti (art. 3)

Con il comma 1 è previsto che il divieto del pagamento in contanti al di sopra della soglia di € 1.000 non si applica alle persone fisiche residenti fuori dal territorio nazionale e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della Unione Europea.

Il comma 3 differisce al 1° maggio 2012 il termine dal quale il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad € 1.000 deve essere effettuato soltanto con assegni bancari o postali o con bonifici.

I successivi commi 5, 6 e 7 dispongono in materia di pignoramento di stipendi. La quota pignorabile non può eccedere, per somme non superiori a € 2.000, un decimo dello stipendio; per le somme tra 2.000 e 5.000 euro la quota non può eccedere un settimo dell'importo stesso. Per le somme superiori a 5 mila euro resta la soglia del quinto dello stipendio stesso.

Inoltre, non è possibile avviare procedure di pignoramento sulle somme dovute a titolo di stipendio o pensione sotto la soglia dei 20.000 euro.

I commi 8 e 9 prevedono che a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, le spese, fino a 1.000 euro, di competenza di due periodi d'imposta, a modifica dell'art. 66, comma 3 del TUIR, possono essere dedotte dalle imprese minori, a scelta, anche per intero nell'esercizio in cui il documento, anziché ricevuto, è stato registrato.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Resta, invece, fermo il limite minimo di versamento previsto per il saldo delle imposte.

Il comma 12 stabilisce, che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012 tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il comma 15 abroga l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, già prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011.

-Fiscalità locale (art. 4)

Il comma 1 stabilisce la data del 20 dicembre entro la quale devono essere pubblicate le delibere sulle addizionali comunali all'irpef

Con il comma 12 è previsto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento definisca le modalità di presentazione delle istanze di rimborso IRAP, relative a periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data del 2 marzo 2012, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti.

-Misure di contrasto all'evasione (art. 8)

Con il comma 1 viene sancito il principio della indeducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reati più gravi.

Sono, pertanto, indeducibili i costi e le spese relative a beni e prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio. Ne consegue che l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta.

Il successivo comma 2 introduce una specifica sanzione pecuniaria per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella misura dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate possa determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base dei dati e notizie comunque raccolti prescindendo dalle risultanze del bilancio (accertamento induttivo) quando è stata omessa la presentazione dei modelli relativi all'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti nonché di infedele compilazione degli stessi modelli che comporta una differenza superiore al 15% e, comunque, ad € 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il successivo comma 5 prevede l'applicabilità delle suddette disposizioni agli accertamenti notificati a partire da 2 marzo u.s..

Con i commi 6 e 7 viene previsto che le comunicazioni di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante devono essere fatte direttamente alla Guardia di Finanza la quale, se del caso, ne darà notizia all'Agenzia delle entrate.

Il comma 8 rende possibile all'Agenzia delle entrate di elaborare le liste selettive dei contribuenti, segnalati ripetutamente alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza, in merito alla violazione di emissione di ricevute fiscali, scontrini o dei documenti certificativi dei corrispettivi.

Il comma 11 abroga la norma (art. 14, comma 10 D.L.183/2011) che prevedeva la sostituzione della contabilità semplificata con gli estratti conto bancari. Ciò in quanto è previsto, a far tempo dal 2013, un particolare regime premiale che introduce altre forme di semplificazione contabili (art. 190 D.L. n. 201/2011).

Il comma 12 stabilisce che l'agente della riscossione comunichi al contribuente, con una raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme dallo stesso dovute.

I commi da 13 a 16 dispongono in materia di imposta di bollo sui depositi bancari e postali. L'imposta si applica, a far tempo dal 1° gennaio 2012, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per il 2013.

E' prorogato al 16 maggio il versamento del bollo per le attività scudate e non sono applicate sanzioni per i versamenti fatti fino al 2 marzo u.s.. Non è precluso l'accertamento dell'IVA sulle medesime attività.

Con i commi 18, 19 e 20 sono introdotte disposizioni di contrasto agli abusi nella utilizzazione dei crediti IVA in compensazione.

La compensazione del credito annuale/infrannuale IVA superiore ad € 10.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito (comma 18).

E' fissato in 5.000 euro, anziché in 10.000, il limite entro il quale è possibile compensare il credito IVA senza aver preventivamente presentato la dichiarazione. Ciò, si ritiene, a far tempo dal 2 marzo 2012.

Il comma 22 dispone che l'accesso diretto nelle sedi degli enti non commerciali non necessita più dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Come è noto, in carenza di siffatta autorizzazione, le verifiche e gli atti amministrativi conseguenti risultavano nulli ancorchè il contribuente avesse dato il consenso all'accesso, in quanto le sedi erano assimilabili ad abitazioni private.

Il comma 23 dispone la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni Onlus.

-Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10)

Sono state introdotte nuove misure per il controllo dei locali dove si effettuano operazioni di gioco e scommesse o sono installati apparecchi videogiochi nonché per il controllo della documentazione antimafia che viene esteso anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

-Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11)

I commi 1, 2 e 3 introducono specifiche sanzioni per l'omessa comunicazione delle minusvalenze relative a titoli quotati di ammontare superiore ad € 50.000 nonché delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro su partecipazioni immobilizzate.

La sanzione è del 10% delle minusvalenze stesse con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancata o tardiva presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari alle quali era stata attribuita una rendita presunta.

Con il comma 8 sono introdotte nuove sanzioni in materia di esportazione di capitali in contanti. Il trasporto di denaro all'estero di importo superiore ad € 10.000 senza la preventiva comunicazione in dogana, comporta il sequestro delle somme nel limite del 30% se l'eccedenza (oltre i 10.000 euro consentiti) è contenuta entro € 10.000 e nel limite del 50% se l'importo è superiore a detto limite.

Anche la normativa sull'oblazione è modificata. Infatti, il limite per poter fruire dell'oblazione scende da € 250.000 ad € 40.000 e l'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta viene stabilita nella misura del 5% solo per le violazioni contenute nei primi 10.000 euro e del 15% per l'eccedenza non dichiarata fino ad € 40.000.

Aumenta, poi, da uno a cinque anni il lasso di tempo entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta.

La disposizione si applica per le violazioni commesse a far tempo dal 2 marzo 2012.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE REGIONALE

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale regionale ha convocato per il giorno

**MARTEDI' 13 MARZO 2012 - ALLE ORE 18.00
A BOLZANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RESIA B SINTETICO**

le sotto elencate calciatrici per una gara di allenamento con la Società SUDTIROL VINTL DAMEN:

AZZURRA S.BARTOLOM.	RIGON ELENA BENANTI SILVANA	ISERA	VISINTAINER BEATRICE PROSPERI LAURA
BOZNER	ORSI MARION DE BARBA GIULIA	ISSING	ZANELLI ELISA AGSTNER MICHAELA
CLARENTIA TRENTO	KURZ MARILENA FRANCESCONI MARION	RIFFIAN KUENS UNTERLAND DAMEN VIPITENO STERZING	ROMANO SONJA KOFER DANIELA GOTTARDI GRETA
FASSA	ROSA GIULIA BONENTI ARIANNA NINZ JESSICA		ERNANDES SANDRA PIGER MIRIAM
Consiglieri:	Micheletti Ida Sanin Petra	Massaggiatore: Dirigenti e Collaboratori:	Benigni Mario De Bettin Franco Andreatta Patrizia
Selezionatore:	Ernandes Maurinho		
Medico:	Stabile Bernardo		

Le calciatrici sopra convocate che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480-0461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto.

Tutte le calciatrici convocate dovranno essere munite di documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., le calciatrici che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato, saranno deferite alla C.D. per i provvedimenti del caso.

3.1.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA ALLIEVI REGIONALE

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale regionale ha convocato per il giorno

**MARTEDI' 13 MARZO 2012 - ALLE ORE 15.15
A TRENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TALAMO SINTETICO**

i sotto elencati calciatori per una gara amichevole con la Società TRENTO CALCIO 1921:

ARCO 1895	ARMANI VALERIO MICU CRISTIAN SEGALLA JACOPO	MEZZOCORONA	BONOMI FRANCESCO GROTT SIMONE KICAJ ANDI
ATLETICO BOLZANO	BAJDAR KARIM DANA BOUKHRIS MUSTAPHA KASSLATTER NICHOLAS	NATURNS	MISIMI SKLKIM LARA XAIR JAIRO KRISTANELL LAURIN
BOZNER	BOJERI ALEX DENICOLO MAXIMILIAN	PINE S.D.	LAMPRECHT IVAN NISCHLER ALEXANDER TONDINI MARCO
FERSINA PERGINESE	MICHELI PETER MOSER GIANLUCA	RIVA DEL GARDA	MUNARI EDOARDO PEZZATO MICHELE
ISERA	BRUNELLI RAFFAELE	ROVERETO	CALLOVINI ENRICO MOLIGNONI SIMONE
		VALLE DI NON	
Consigliere:	Barbacovi Giorgio Webber Silvano	Medico: Collaboratori:	Stabile Bernardo Ceraso Antonio Visintini Paolo
Commissario Tecnico:	Endrighi Giuseppe		

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell'art. 32 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

3.1.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale regionale ha convocato per il giorno

**MERCOLEDI' 14 MARZO 2012 - ALLE ORE 18.00
A TRENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "BRIAMASCO"**

i sottoelencati giocatori per una gara amichevole con la società TRENTO CALCIO 1921 :

ALENSE	PONTILLO SAMUEL	NATURNS	PAULMICHL CHRISTIAN
BASSA ANAUNIA	PINAMONTI FRANCESCO	PORFIDO ALBIANO	HUBER DAMIAN RUY
BOZNER	PERATHONER JULIAN	ROTALIANA	BRUGNARA TOMAS
BRIXEN	MIRABELLA LUCA	SALORNO RAIFFESEN	GRETTER MASSIMILIANO
LEVICO TERME	PRILLER ANDREAS	TRENTO CALCIO 1921	TROTTNER LUCA
MAIA ALTA OBERMAIS	NICOLUSSI PAOLAZ MORENO	VIRTUS DON BOSCO	DAUTI ARMANDO
MORI S. STEFANO	ENNEMOSER ARMIN		JOPPI FLORIAN
	MAIR ANDREAS		SFORZIN PIETRO
	BORDIGNON ENRICO		WANG ANDREA
	BENEDETTI LUCA		BERTHOLOM ALESSANDRO
			COLLA STEFANO
Consiglieri:	Rosà Renzo Tappeiner Paul	Medico: Massaggiatore:	Stabile Bernardo Coser Rudy
Commissario Tecnico:	Maran Florio	Collaboratori:	Pellizzari Guido

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

3.1.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI REGIONALE

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale regionale ha convocato per il giorno

**MERCOLEDI' 21 MARZO 2012 - ALLE ORE 15.00
A EGNA (BZ) PRESSO IL CAMPO SPORTIVO**

i sotto elencati calciatori per un allenamento:

CALISIO FERSINA PERGINESE	CARPENTARI GIANLUCA RIGIONE ALESSIO SAIME YASSINE	OLTREFERSINA RIVA DEL GARDA ST. GEORGEN TERMENO TRAMIN VALLE DI NON	OSMANI LEOTRIM GARCIA SANTIAGO ENGL FLORIAN DIPAULI MAXIMILIAN IORI PAOLO MARTINI RUBEN PANCHERI LORENZO DE MARCHI MATTEO KAMBERI JASIN VERGOLINI ARES
MERANO MERAN	KUEN NIKLAS SALARIS IVAN ZECCHINI FABIO		
MEZZOCORONA SRL	BORGHESI MARCO GASPARI SIMONE RAVANELLI LUCA	VIRTUS DON BOSCO	
NEUMARKT EGNA	LADURNER LUKAS PICHLER MARIAN SPOLAORE CARLO		
Consiglieri:	Damini Claudio	Massaggiatore:	Lanbacher Stefan
Commissario Tecnico:	Rossi Renzo	Collaboratori:	Degasperi Umberto Criscuolo Vincenzo
Medico:	Stabile Bernardo		

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell'art. 32 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

3.1.5 MATURITA' AGONISTICA

Esaminata la documentazione presentata dalla società interessata, visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica i seguenti calciatori e calciatrici con decorrenza dal 09/03/2012:

MIGNOLI NICOLA	07/09/1996	F.C. NEUGRIES BOZEN BZ
BERTARELLI MATTEO	25/12/1996	U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D.
VINCENZI STEFANO	13/09/1996	U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D.

3.2 Programma gare recupero

3.2.1 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

8^ giornata di andata

GIOVEDI' 15 MARZO 2012

a Mori sint.	Ore 19,00	MORI S. STEANO	- FERSINA PERGINESE
--------------	-----------	----------------	---------------------

3.3 Modifiche al programma gare

3.3.1 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

10^ giornata di andata

di campo

gara VALLE DI NON – TRENTO CALCIO 1921 disputasi domenica
11 marzo 2012 ore 10.30 a Marcena di Rumo.

4. RISULTATI GARE E CLASSIFICHE

4.1 Risultati pervenuti in ritardo

4.1.1 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

GARA DEL 25/02/2012 - 4^ giornata di ritorno

BRIXEN

- NATURNS

1 - 1

4.2 Gare del 2 - 3 - 4 marzo 2012

CAMPIONATO ECCELLENZA

DATA	GIORNATA				
4/03/12	5/R	BRIXEN	NATURNS		0 - 0
		EPPAN	SALORNO RAIFFEISEN		1 - 1
		MAIA ALTA OBERMAIS	ALENSE		0 - 0
		MORI S.STEFANO	ROVERETO		2 - 2
		PORFIDO ALBIANO	AHRNTAL		2 - 1
		TERMENO TRAMIN	FERSINA PERGINESE		0 - 3
		TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	ROTALIANA		2 - 1
		VALLAGARINA S.C.A.R.L.	PLOSE		1 - 2

CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FERSINA PERGINESE	58	20	19	1	0	50	15	35	0
2 A.S.D.MORI S.STEFANO	43	20	13	4	3	44	23	21	0
3 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	38	20	12	2	6	39	24	15	0
4 A.S.D.PORFIDO ALBIANO	35	20	10	5	5	38	24	14	0
5 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	34	20	10	4	6	27	18	9	0
6 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	32	20	9	5	6	31	22	9	0
7 S.S.V.NATURNS	29	20	7	8	5	31	30	1	0
8 S.S.V.BRIXEN	28	20	8	4	8	29	26	3	0
9 U.S.D.ALENSE	27	20	7	6	7	20	20	0	0
10 S.S.V.AHRNTAL	26	20	7	5	8	42	38	4	0
11 A.F.C.EPPAN	25	20	7	4	9	23	32	9-	0
12 S.C. PLOSE	23	20	7	2	11	23	35	12-	0
13 A.S.D.ROTALIANA	16	20	4	4	12	15	35	20-	0
14 S.V. TERMENO TRAMIN	13	20	3	4	13	13	32	19-	0
15 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	12	20	3	3	14	26	47	21-	0
16 U.S. ROVERETO	9	20	2	3	15	14	44	30-	0

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

DATA	GIORNATA			
3/03/12	5/R	ALENSE	TERMENO TRAMIN	N.P.R.A.
		ARCO 1895	BRIXEN	0 - 3
		BOZNER	MAIA ALTA OBERMAIS	2 - 0
		FERSINA PERGINESE	MORI S.STEFANO	1 - 0
		NATURNS	EPPAN	0 - 0
		ROTALIANA	VALLAGARINA	07/03/2012
		SALORNO RAIFFEISEN	TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	0 - 3
		VILLAZZANO	PORFIDO ALBIANO	4 - 2

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.V.BRIXEN	51	20	16	3	1	49	14	35	0
2 S.S.V.NATURNS	43	20	13	4	3	34	24	10	0
3 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	39	20	12	3	5	43	33	10	0
4 A.S.D.MORI S.STEFANO	38	20	12	2	6	59	30	29	0
5 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	34	19	10	4	5	37	19	18	0
6 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	32	20	10	2	8	47	38	9	0
7 A.S.D.FERSINA PERGINESE	30	20	8	6	6	36	27	9	0
8 A.F.C.EPPAN	26	20	7	5	8	24	21	3	0
9 U.S. VILLAZZANO	26	19	7	5	7	29	34	5-	0
10 A.S.D.ROTALIANA	25	19	7	4	8	31	30	1	0
11 F.C. BOZNER	25	20	7	4	9	27	41	14-	0
12 S.V. TERMENO TRAMIN	23	19	7	2	10	24	31	7-	0
13 U.S.D.ARCO 1895	20	20	6	2	12	26	38	12-	0
14 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	19	19	6	1	12	29	44	15-	0
15 U.S.D.ALENSE	9	19	2	3	14	19	52	33-	0
16 A.S.D.PORFIDO ALBIANO	4	20	0	4	16	32	70	38-	0

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

DATA GIORNATA

2/03/12	7/R	BRNZOLO VADENA FUTSAL C.	SPORT FIVE ROVERETO 2011	5 - 4
		CALCIO 5 SAN GOTTARDO	POOL CALCIO A 5 BOLZANO	3 - 4
		FUTSAL BOLZANO 2007	COMANO TERME E FIAVE	5 - 3
		GIACCHABITAT TRENTO	TAVERNARO	2 - 2
		IMPERIAL GRUMO A.S.D.	HDI ASSICURAZIONI TRENTO	2 - 11
		KAOS BOLZANO	CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	3 - 2
		LIZZANA C.S.I.	GREEN TOWER TRENTO	3 - 12

CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO	58	20	19	1	0	139	35	104	0
2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	58	21	19	1	1	126	52	74	0
3 S.S.D.GREEN TOWER TRENTO	49	20	16	1	3	121	55	66	0
4 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	40	21	12	4	5	96	73	23	0
5 A.S.D.KAOS BOLZANO	33	21	9	6	6	73	68	5	0
6 CALCIO 5 SAN GOTTARDO	31	21	10	1	10	85	85	0	0
7 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO	27	21	8	3	10	81	83	2-	0
8 S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011	27	21	8	3	10	70	78	8-	0
9 U.S. LIZZANA C.S.I.	25	21	8	1	12	105	135	30-	0
10 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO	23	20	6	5	9	67	86	19-	0
11 A.S.D.TAVERNARO	20	20	5	5	10	79	127	48-	0
12 A.S.D.FUTSAL SACCO	17	20	5	2	13	54	73	19-	0
13 IMPERIAL GRUMO A.S.D.	17	20	5	2	13	67	101	34-	0
14 A.S.D.CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	11	20	3	2	15	51	96	45-	0
15 U.S. COMANO TERME E FIAVE	7	21	2	1	18	64	131	67-	0

CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

DATA	GIORNATA					
3/03/12	1/R	MAIA ALTA OBERMAIS		AZZURRA S.BARTOLOMEO	1 -	4
		SSV BRIXEN OBI		BOZNER	1 -	3
4/03/12	1/R	CLARENTIA TRENTO		FASSA	6 -	2
		ISERA		GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	3 -	0
		LE MADDALENE		RIFFIAN KUENS	1 -	5
		UNTERLAND DAMEN		VIPITENO STERZING A.S.D.	1 -	1

CLASSIFICA CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	ISERA	31	13		10	1	2	48	13	35
2	CLARENTIA TRENTO	31	13		10	1	2	38	12	26
3	BOZNER	31	13		10	1	2	34	13	21
4	AZZURRA S.B.	27	13		9	0	4	48	20	28
5	UNTERLAND DAMEN	25	13		7	4	2	31	16	15
6	GARGAZON	23	13		7	2	4	41	24	17
7	VIPITENO STERZING	20	13		6	2	5	28	28	0
8	RIFFIAN KUENS	13	13		4	1	8	25	34	-9
9	BRIXEN OBI	11	13		3	2	8	20	42	-22
10	MAIA ALTA OBERMAIS	10	13		3	1	9	20	44	-24
11	LE MADDALENE	10	13		2	4	7	19	46	-27
12	FASSA	5	13		1	2	10	11	44	-33
13	SCHENNA S.F.	3	12		0	3	9	10	37	-27

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S. ISERA	28	13	9	1	2	40	12	28	0
2 A.C.F. CLARENTIA TRENTO	28	13	9	1	2	33	12	21	0
3 F.C. BOZNER	25	13	8	1	2	29	12	17	0
4 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	24	13	8	0	4	44	19	25	0
5 F.C. UNTERLAND DAMEN	24	13	7	3	2	29	14	15	0
6 S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	23	13	7	2	3	41	22	19	0
7 C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.	17	13	5	2	5	22	28	6-	0
8 A.S.V. RIFFIAN KUENS	10	13	3	1	8	21	33	12-	0
9 POL. LE MADDALENE	10	13	2	4	6	17	41	24-	0
10 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS	7	13	2	1	9	14	40	26-	0
11 A.S.D. FASSA	5	13	1	2	9	11	41	30-	0
12 S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBALL	2	12	0	2	9	10	37	27-	0
13 A.S.D. *SSV BRIXEN OBI	0	13	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 2^ fase

DATA	GIORNATA		
4/03/12	9/A	ARCO 1895	ROVERETO
		BRIXEN	MAIA ALTA OBERMAIS
		FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	FERSINA PERGINESE
		MERANO MERAN CALCIO	MEZZOCORONA S.R.L.
		SPORT CLUB ST.GEORGEN	VALLE DI NON
		TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	NATURNS
			15/03/2012
			3 - 0
			0 - 1
			N.P.R.A.
			5 - 2
			08/03/2012

CLASSIFICA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	TRENTO CALCIO 1921	22	8		7	1	0	27	6	21
2	FERSINA PERGINESE	20	9		6	2	1	18	10	8
3	ROVERETO	16	8		5	1	2	24	11	13
4	MEZZOCORONA	13	7		3	4	0	22	4	18
5	SUDTIROL	13	9		4	1	4	28	13	15
6	ARCO 1895	13	8		4	1	3	16	9	7
7	BRIXEN	12	9		3	3	3	15	16	-1
8	ST.GEORGEN	11	8		3	2	3	25	17	8
9	VALLE DI NON	10	9		3	1	5	14	24	-10
10	MERANO MERAN C.	6	8		1	3	4	9	27	-18
11	NATURNS	2	8		0	2	6	9	39	-30
12	MAIA ALTA OBERMAIS	1	9		0	1	8	6	37	-31

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1	S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	19	8	6	1	0	25	5	20	0
2	A.S.D.FERSINA PERGINESE	17	9	5	2	1	17	10	7	0
3	U.S. ROVERETO	13	8	4	1	2	21	11	10	0
4	A.C. MEZZOCORONA S.R.L.	12	7	3	3	0	20	2	18	0
5	S.S.V.BRIXEN	12	9	3	3	3	15	16	1-	0
6	S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN	11	8	3	2	2	23	14	9	0
7	U.S.D.ARCO 1895	10	8	3	1	3	15	9	6	0
8	A.C. VALLE DI NON	10	9	3	1	4	14	20	6-	0
9	F.C. MERANO MERAN CALCIO	6	8	1	3	3	8	19	11-	0
10	S.S.V.NATURNS	2	8	0	2	5	8	29	21-	0
11	D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	1	9	0	1	8	6	37	31-	0
12	*FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	0	9	0	0	0	0	0	0	0
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE – 2^ fase

DATA GIORNATA

4/03/12	9/A	BOZNER	ALENSE		3 - 3
		FERSINA PERGINESE	FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL		1 - 1
		MEZZOCORONA S.R.L.	MERANO MERAN CALCIO		1 - 0
		MORI S.STEFANO	BRIXEN		3 - 1
		ROVERETO	ARCO 1895		2 - 0
		VALLE DI NON	SPORT CLUB ST.GEORGEN		0 - 1

CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	ST.GEORGEN	19	9		6	1	2	22	7	15
2	MERANO MERAN C.	18	9		6	0	3	26	15	11
3	SUDTIROL	16	9		4	4	1	23	9	14
4	BOZNER	16	9		4	4	1	18	13	5
5	MEZZOCORONA	15	9		4	3	2	16	6	10
6	VALLE DI NON	15	9		5	0	4	11	12	-1
7	FERSINA PERGINESE	14	8		4	2	2	15	11	4
8	BRIXEN	11	9		3	2	4	15	20	-5
9	ROVERETO	11	9		3	2	4	9	17	-8
10	ARCO 1895	7	9		2	1	6	6	21	-15
11	ALENSE	4	9		1	1	7	13	30	-17
12	MORI S.STEFANO	3	8		1	0	7	9	22	-13

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN	19	9	6	1	1	20	3	17	0
2 F.C. MERANO MERAN CALCIO	15	9	5	0	3	23	14	9	0
3 F.C. BOZNER	15	9	4	3	1	18	13	5	0
4 A.C. VALLE DI NON	15	9	5	0	3	10	6	4	0
5 A.C. MEZZOCORONA S.R.L.	14	9	4	2	2	15	5	10	0
6 A.S.D.FERSINA PERGINESE	13	8	4	1	2	14	10	4	0
7 U.S. ROVERETO	11	9	3	2	3	9	12	3-	0
8 S.S.V.BRIXEN	11	9	3	2	4	15	20	5-	0
9 U.S.D.ARCO 1895	6	9	2	0	6	5	20	15-	0
10 U.S.D.ALENSE	4	9	1	1	6	13	26	13-	0
11 A.S.D.MORI S.STEFANO	3	8	1	0	7	9	22	13-	0
12 *FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	0	9	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta e dal rappresentante dell'A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 07/03/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 3/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 180,00 TERMENO TRAMIN
Per gravi offese del pubblico alla terna arbitrale. (plurirecidiva)

Euro 60,00 PORFIDO ALBIANO
Per offese del pubblico all'arbitro.

Euro 60,00 VALLAGARINA S.C.A.R.L.
Per aver consentito l'ingresso negli spogliatoi di persona non in distinta.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA

FINO AL 15/ 3/2012

GALVAN FABRIZIO (TERMENO TRAMIN)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

RITSCH THOMAS (BRIXEN)
BENEDETTI FILIPPO (MORI S.STEFANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

RIBUL ALEXANDER (BRIXEN)
PAMER THEODOR (MAIA ALTA OBERMAIS)
BENINI MARCO (PORFIDO ALBIANO)
TROTNER LUCA (ROTALIANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

PONTICELLI YURI	(MORI S.STEFANO)
FORMOLO ERMANNO	(ROTALIANA)
STEFENELLI MASSIMO	(ROTALIANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CICUTTINI ANDREA	(FERSINA PERGINESE)
BAIS LUCA	(MORI S.STEFANO)
RUNGG ARMIN	(NATURNS)
LAGHI MATTIA	(SALORNO RAIFFEISEN)
FRANZELIN DIETER	(TERMENO TRAMIN)
RICCI MANUEL	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

STEGER HANNES	(AHRNTAL)
KNOFLACH PHILIPP	(BRIXEN)
RAINER CHRISTIAN	(MAIA ALTA OBERMAIS)
LOYOLA MACHADO JOAO CLEBER	(MORI S.STEFANO)
MAIR ALEXANDER	(PLOSE)
AGOSTI PIERFRANCESCO	(PORFIDO ALBIANO)
SEBASTIANI DANIEL	(SALORNO RAIFFEISEN)
CURTI SIMONE	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)
MANICA STEFANO	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)
PEDERZOLLI ANDREA	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**GARE DEL** 25/ 2/2012**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

ALBRECHT FABIAN	(NATURNS)
-----------------	-----------

GARE DEL 3/ 3/2012**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2012**

MEMMO FABIO (recidivo)	(MAIA ALTA OBERMAIS)
---------------------------	----------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

SANTORO SAVERIO EMANUEL (MORI S.STEFANO)
Per insulti al direttore dsi gara al termine della partita.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SANTORO SAVERIO EMANUEL (MORI S.STEFANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PINCELLI LUCA (ARCO 1895)
PIRCHER PATRICK (MAIA ALTA OBERMAIS)
COVA NICOLA (SALORNO RAIFFEISEN)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GARE DEL 2/ 3/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

CATTOI MATTEO (SPORT FIVE ROVERETO 2011)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

NEGRI ANDREA (CALCIO 5 SAN GOTTARDO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PEGORETTI ANDREA (GREEN TOWER TRENTO)
FRIZZERA NICOLA (TAVERNARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

STELLATO FRANCESCO (CALCETTO LAIVES B.M.N.M.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FURLAN NICOLA (CALCIO 5 SAN GOTTARDO)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C

GARE DEL 3/ 3/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

LOCHMANN IRIS

(MAIA ALTA OBERMAIS)

GARE DEL 4/ 3/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SICHER DEBORA

(LE MADDALENE)

WINKLER VERONIKA

(RIFFIAN KUENS)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 2[^] fase

GARE DEL 4/ 3/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

NEGRI GIACOMO

(FERSINA PERGINESE)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. - 2^a fase

GARE DEL 4/ 3/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MEZZOCORONA S.R.L.
Per offese del pubblico all'arbitro. (recidiva)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2012

TROVATO RAFFAELE (BRIXEN)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

ALSHIQI EDIT (MERANO MERAN CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

VALENTI ROBERTO LUIS (ARCO 1895)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

AWURUMIBE OLUCHUKWU (ARCO 1895)
VONMETZ PETER (BOZNER)
VIOLA NICOLA (MEZZOCORONA S.R.L.)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/03/2012.

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 08/03/2012.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)